



Torino li 11 DIC. 2007

**Allegato "A"** alla Deliberazione della Giunta Regionale n. <sup>69-8251</sup> in data <sup>18/2/08</sup> relativa all'approvazione della 2° **VARIANTE strutturale al PRGI vigente del Comune di SAN BENEDETTO BELBO (CN)**

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art.15 della LR 56/77 e smi

Alle Legenda delle tavv. 7/V2-A, 8/V2-A e 9/V2-A

Di seguito alla dizione "AREE DI RISPETTO FLUVIALE" è aggiunta la seguente che recita:

"coincidenti con i settori coinvolgibili da fenomeni (esondazioni e/o dissesti morfologici di carattere torrentizio) con pericolosità molto elevata Eea, delimitati dalla TAV. 1.3A Carta geomorfologica dei dissesti della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore e dalla TAV. 2A Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica.

Nelle aree di rispetto fluviale, le cui fasce minime d'inedificabilità non sono mai inferiori a mt.15 dalle sponde (art.42 delle NTA) trova applicazione la norma più restrittiva tra quelle dell'art.9 del Piano per l'Assetto Idrogeologico e dell'art. 25 delle NTA.

Lungo le sponde di tutte le acque pubbliche vigono le fasce d'inedificabilità dell'art. art.96 del TU n.523/1904 e nei casi del Torrente Belbo, del Canale del Molino e del lago artificiale anche quelle dell'art. 29 della LR 56/77 smi".

Sulle norme tecniche di attuazione

Art.6

Al termine dell'articolo è aggiunto il seguente paragrafo "i)" che recita:

"A seconda dei casi previsti dagli artt.10 e 11 della LR n.52/2000 e nei casi di nuova costruzione o sostituzione edilizia a fini abitativi, deve sempre essere effettuata l'apposita valutazione di impatto acustico o valutazione di clima acustico.

Tali valutazioni devono chiaramente evidenziare se esiste la necessità di realizzazione di interventi di mitigazione acustica in particolare per la realizzazione di nuovi insediamenti abitativi prossimi a impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività appartenenti a tipologie soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico poiché fonti di emissioni sonore; la valutazione di clima acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale deve garantire che tali opere permettano il rispetto di tutti i limiti vigenti assoluti e differenziali nell'ambiente abitativo.

La realizzazione di tali opere è esclusivamente a carico del proponente l'opera.

Allo stesso proponente, quale requisito fondamentale per l'acquisizione dell'abitabilità, spetterà l'obbligo, una volta realizzate le opere, di presentazione di apposita relazione a

firma di tecnico competente (e controfirmata dal proponente) in cui si attesta il conseguimento della conformità normativa.”.

#### Art.22

Al paragrafo e) di pag.42, sono inserite le vigenti disposizioni della legge n.9/2003 sostituendo la dizione iniziale: “sugli edifici rurali” con la seguente che recita: “gli edifici rurali realizzati anteriormente all’1/09/1967 e abbandonati dall’attività agricola possono essere recuperati a fini residenziali solo in conformità con le procedure stabilite dalla LR 09/2003; diversamente, sui manufatti edilizi rurali realizzati successivamente all’1/09/1967,”.

#### Art.25

Al primo comma, l’elenco delle categoria di aree è integrato dalla seguente dizione che recita: “-aree sottoposte agli usi civici.”.

#### Art.25

A pag.50, alle Aree di Classe IIIa1 è inserito un comma iniziale che recita: “Sulle tavole del piano, lungo i corsi d’acqua idraulicamente significativi, nelle aree di classe IIIa1 coincidenti con le fasce soggette a manifestazioni di carattere torrentizio a pericolosità molto elevata (Eea) si applicano le disposizioni più restrittive tra quelle della classe IIIa1 e quelle stabilite dall’art.9 del Piano per l’Assetto Idrogeologico.”

#### Art.25

A pag.55, relativamente alle aree di classe IIIb3, la dizione: “del richiedente il permesso di costruire...omissis... dal progettista e dal Direttore dei lavori dell’opera” è sostituita dalla seguente che recita: “da parte di uno o più soggetti privati con l’approvazione del progetto e il collaudo delle opere di competenza dell’ente pubblico, in cui si deve fare esplicito riferimento agli obiettivi da raggiungere, in relazione alla effettiva eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità, ”.

#### Art.25

E’ aggiunto un comma finale che recita: “Relativamente ai territori comunali sottoposti agli usi civici si ricorda che le funzioni amministrative sulle terre di uso civico sono di competenza regionale a seguito del DPR n. 11/1972, della legge 22.07.1975 n. 382 e DPR n. 616/77. Pertanto il Comune non può alienare, permutare o mutare la destinazione d’uso delle terre d’uso civico; gli atti di compravendita o di permuta, i provvedimenti inerenti l’uso delle terre, rogati senza la preventiva autorizzazione della Regione Piemonte sono inficiati da nullità assoluta. L’esercizio degli usi civici è soggetto alla legge 16.06.1927, n. 1766 ed al Regolamento approvato con RD del 26.02.1928 n. 332.”.

#### Art.27

A pag.57, terzo rigo, di seguito alla dizione: “...nelle singole tabelle di zona” è inserita la seguente che recita: “e previa individuazione delle dotazioni di cui all’art.21 della LR 56/77 smi”.

#### Art.31

Al paragrafo d), a pag.62, di seguito alla dizione: “...nell’area del ‘centro storico’ sono ricompresi anche quelli” è inserita la seguente che recita:

“finalizzati ad eliminare le situazioni gravemente deturpanti il contesto o di grave degrado statico e”.

#### Art.42

La dizione: “Ai sensi dell’art.29 della LR 56/77 viene individuata... omissis... delle presenti norme relativi al la classe IIIa1” è sostituita dalla seguente che recita:

“Relativamente al Torrente Belbo, al canale del Molino e al lago artificiale devono essere rispettati i vigenti disposti stabiliti dall’art.29 della LR 56/77 smi”.

#### Art.42

E’ inserito il seguente ultimo comma che recita:

“Sulle Planimetrie di progetto, tavole: 7/V2-A, 8/V2-A e 9/V2A, alle anzidette fasce Eea (disciplinate dall’art.9 del Piano per l’Assetto Idrogeologico) corrispondono le aree di classe IIIa1 di cui all’art.25 delle norme tecniche di attuazione; negli ambiti in questione si applicano le disposizioni più restrittive tra quelle della classe IIIa1 e quelle stabilite dall’art.9 del Piano per l’Assetto Idrogeologico.”.

#### Appendice, Capitolo V, pag.76

Alla titolazione :PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI è aggiunta la seguente dizione che recita:

“uniformati al Regolamento edilizio tipo della Regione Piemonte (approvato con DCR 29.07.1999 n.548-691)”

#### Sulle Tabelle di Zona

Alla Tabella n.8 area PE1 sono inserite le seguenti disposizioni che recitano:

“VINCOLI PRESENTI NELL’AREA:

-lungo la sponda del Rio Lavazzea vigono le fasce d’inedificabilità dell’art. 96, lettera f del RD n.523/1904 (profondità mt.10 dalla sponda) e dell’art.42 delle NTA (profondità mt.15 dalla sponda);

-nelle aree di rispetto fluviale Eea – classe IIIa1, gli interventi sono consentiti nei limiti della norma più restrittiva tra quanto stabilito dall’art.9 del PAI e dall’art. 25 delle NTA;

-nella residua porzione dell’area, gli interventi sono consentiti nei limiti di quanto stabilito per la classe IIIa dall’art. 25 delle NTA”.

Alla Tabella n.9 area PE2 è inserita la seguente disposizione che recita:

“VINCOLI PRESENTI NELL’AREA:

-gli interventi sono consentiti nei limiti di quanto stabilito per la classe IIIa dall’ art.25 delle NTA”.

Alla Tabella n.10 area PE3 è inserita la seguente disposizione che recita :

“VINCOLI PRESENTI NELL’AREA:

-gli interventi sono consentiti nei limiti di quanto stabilito per la classe IIIa2 dall’art. 25 delle NTA”.

Alla Tabella n.12 area ATS sono inserite le seguenti disposizioni che recitano:

“VINCOLI PRESENTI NELL’AREA:

-nelle aree di rispetto fluviale le fasce minime d’inedificabilità non sono mai inferiori a mt.15 dalle sponde dei corsi d’acqua (art.42 delle NTA);

-negli ambiti Eea – classe IIIa1 delle aree di rispetto fluviale, gli interventi sono consentiti nei limiti della norma più restrittiva tra quanto stabilito dall'art.9 del PAI e dall'art. 25 delle NTA;

-il Torrente Belbo, il Canale del Molino e il lago artificiale sono sottoposti alle disposizioni dell'art.29 della LR 56/77 smi e fatta eccezione per il lago, anche a quanto stabilito dall'art. 96, lettera f del RD n.523/1904 (profondità mt.10 dalle sponde).”.

Alla Tabella n.13 area Nuclei frazionali rurali sono inserite le seguenti disposizioni che recitano:

“VINCOLI PRESENTI NELL'AREA:

-nel nucleo frazionale Cà di Lù gli interventi sono consentiti nei limiti di quanto stabilito per la classe IIIa dall'art 25 delle NTA”;

-nel nucleo di frazione Moretti gli interventi sono consentiti nei limiti di quanto stabilito dall'art. 25 delle NTA relativamente alla classe IIIa2”.

Alla Tabella n.14 aree agricole sono inserite le seguenti disposizioni che recitano:

“VINCOLI PRESENTI NELL'AREA:

-nelle aree agricole gli interventi sono consentiti nei limiti di quanto stabilito dall'art.25 delle NTA, relativamente alle classi: IIIa, IIIa1 e IIIa2;

-nelle aree di rispetto fluviale la fascia minima d'inedificabilità non è mai inferiore a mt.15 dalle sponde (art.42 delle NTA); -

-negli ambiti Eea – classe IIIa1, delle aree di rispetto fluviale, gli interventi sono consentiti nei limiti della norma più restrittiva tra quanto stabilito dall'art.9 del PAI e dall'art. 25 delle NTA;

-tutte le acque pubbliche sono sottoposte a quanto stabilito dall'art. 96, lettera f del RD n.523/1904 (profondità mt.10 dalle sponde) e nei casi del Torrente Belbo e del Canale del Molino anche alle disposizioni dell'art.29 della LR 56/77 smi.”.

Il Responsabile del Settore  
arch. Agostino Novara

  
Direttore  
arch. Mariella Olivier